



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
Sezione Civile**

Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa **nrg. 2663/2021** avente ad oggetto responsabilità extra-contrattuale, promossa

DA

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv.
Avvocato_1, come da procura in atti

ATTRICE

CONTRO

Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. **Avvocato_2**
[...] come da procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia al l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via preliminare e nel merito:

- accertare e dichiarare che il sinistro stradale verificatosi il giorno **Data_1** nel territorio comunale di **Luogo_1** lungo l' **Indirizzo_1** **Lg_2** / **Lg_3** in corrispondenza della progressiva chilometrica 42+600 per cui è causa deve essere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. a responsabilità concorrente e prevalente della convenuta **Controparte_2** quale Ente gestore del tratto autostradale teatro dell'occorso e proprietaria dei manufatti ivi insistenti.

- Per l'effetto, dato atto che la Compagnia Assicuratrice **CP_1**., quale assicuratrice per la RCA del veicolo Opel Meriva targata **Targ_1** di proprietà e condotta dal sig. **Persona_1** [...] ha provveduto a risarcire i danni subiti dalla sig.ra **Parte_1**, erede della trasportata deceduta sig.ra **Parte_2** corrispondendole la complessiva somma di Euro 93.900,00, condannare la convenuta **Controparte_2** alla restituzione in favore della società attrice della somma diversa e/o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia nonché proporzionale all'accertando grado di responsabilità in capo alla predetta convenuta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Spese e compensi del giudizio rifusi oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

in via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova:

1) Vero che la sig.ra **Parte_1** e la sorella sig.ra **Parte_2** entrambe residenti a **Lg_3** prima del decesso di quest'ultima, si frequentavano assiduamente, con cadenza almeno settimanale e si sentivano per telefono tutti giorni;

2) Vero che la sig.ra **Parte_1** considerata l'avvenuta sua separazione coniugale, nel tempo antecedente il decesso della sorella sig.ra **Parte_2** aveva intensificato i rapporti, già affettuosi, la vedeva sovente durante la settimana e trascorrevano insieme le festività;

3) Vero che la sig.ra **Parte_1** e sua figlia frequentavano assiduamente la sig.ra **Parte_2** [...] rispettivamente unica sorella e unica zia, con la quale avevano uno stretto legame affettivo anche in ragione del fatto che i coniugi **Per_1** erano privi di prole.

Testi: sig.ra **Parte_1** residente in **Lg_3** **Indirizzo_2** ; sig. **Persona_1** [...] **Lg_3** **Indirizzo_3** .

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Voglia l'On. Tribunale di Cuneo, contrariis rejectis,

*rigettare ogni domanda svolta nei confronti della **Controparte_2** perché infondata in fatto e in diritto, anche, eventualmente, per carenza di legittimazione passiva.*

Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. La società assicuratrice **CP_1** ha promosso il presente giudizio nei confronti della convenuta **Controparte_2** chiedendo la condanna della medesima al pagamento della somma di euro 98.000,00 a titolo di rivalsa, per un indennizzo corrisposto in favore di **Parte_1** erede della sorella **Parte_2** deceduta in un incidente stradale avvenuto lungo l' **Indirizzo_4** nel territorio comunale di **Lg_1** il **Data_1** . Nel dettaglio, deduce l'attrice che in tale circostanza la **Pt_1** era in viaggio come trasportata sull'autovettura Opel Meriva condotta dal marito **Persona_1** il quale aveva perso il controllo del veicolo, impattando contro la barriera di protezione che, a causa dell'impatto, era penetrata nell'abitacolo dal lato destro del veicolo, fuoriuscendo dal lunotto posteriore. In conseguenza di tale incidente, la **Pt_1** aveva riportato lesioni gravissime ed era deceduta nell'immediatezza. Il processo penale a carico del **Per_1** si era concluso con la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato; all'esito, la compagnia attrice, quale assicuratrice del veicolo di proprietà del **Per_1** aveva risarcito provveduto al risarcimento del danno in favore di **Parte_1** erede della defunta trasportata, corrispondendo la somma di euro 93.900,00, comprensiva di spese legali; la società **CP_3** aveva invece corrisposto il danno lamentato dal **Per_1** per l'importo di euro 80.000,00. La compagnia attrice, assumendo la responsabilità prevalente dell'Ente gestore del tratto autostradale su cui era avvenuto il sinistro, per mancato adeguamento della barriera di protezione agli standard di sicurezza all'epoca vigenti, aveva agito in rivalsa nei confronti della convenuta, chiedendo vanamente il rimborso di quanto versato all'erede di **Parte_2** L'attrice ha pertanto

introdotto il presente giudizio, agendo in rivalsa nei confronti della convenuta, al fine di ottenere il rimborso della minore o diversa somma di euro 93.900,00, in proporzione alla accertata quota di responsabilità in capo alla convenuta ai sensi degli artt. 2043 o 2051 c.c..

1.1. La convenuta **Controparte_2** si è costituita, contestando fermamente la prospettazione attorea e in primo luogo rilevando che l'incidente era avvenuto a causa di un colpo di sonno del coniuge della defunta e conducente della vettura e contestando qualsivoglia addebito in ordine alla mancanza di sicurezza delle barriere autostradali. La convenuta ha altresì contestato il quantum risarcitorio, difettando la prova del danno e non sussistendo un minimo risarcibile in base alle tabelle milanesi, ai fini della liquidazione del danno. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea. Assegnati i termini per il deposito di memorie assertive e istruttorie, la causa è stata ritenuta di natura documentale sicché, rigettate le istanze di prova orale formulate dall'attrice, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. La domanda attorea è volta all'accertamento della responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c., al fine di ottenere, conseguentemente, pro quota, il rimborso della somma versata a **Parte_1** sorella ed erede di **Parte_2** [...] deceduta nel sinistro stradale avvenuto il **Data_1** (doc. 1 fascicolo parte attrice), mentre era trasportata a bordo del veicolo Opel Meriva, condotta dal marito **Persona_1**. La società attrice, quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava la trasportata, in forza di polizza n. **Num_1** intestata al **Per_1** (doc. 3 fascicolo parte attrice), aveva provveduto al risarcimento del danno in favore dell'erede della defunta, la sorella **Parte_1** corrispondendo il ridetto importo di euro 93.900,00.

2.1. L'azione di rivalsa si fonda sulla quietanza sottoscritta dalla danneggiata **Pt_1** [...] all'esito dell'accordo raggiunto con la compagnia in ordine alla liquidazione del danno per il decesso della sorella, per un complessivo importo di euro 85.000,00 a titolo di indennizzo del danno subito in conseguenza del descritto sinistro, in forza della polizza n. **Num_1** intestata al **Per_1** con la sottoscrizione della quietanza, le parti avevano dato atto che “...ad avvenuto ricevimento della somma suddetta, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni ... il presente atto acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro in oggetto ... con contestuale surrogazione della Compagnia in ogni diritto, privilegio e azione verso eventuali coassicuratrici e terzi responsabili” (doc. 6 fascicolo parte attrice). Trattasi pertanto di azione di surroga ex art. 1916 c.c., in forza del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Sotto tale profilo, si deve osservare che la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere l'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto di assicurazione e l'individuazione del danno risarcito (C. Civ. n. 21811/2015; C. Civ. n. 20901/2013; C. App. Milano n. 2958/2021).

2.2. Giova altresì rilevare che la giurisprudenza ha chiarito che la surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, che si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (C. Civ. n. 11457/2007; C. App. Torino n. 734/2020). Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultano dimostrati dalla documentazione in atti. La richiamata quietanza contiene il riferimento specifico alla polizza, alla intestazione e al sinistro oggetto di indennizzo; del pari, risulta la manifestazione di volontà, dell'assicuratore, di avvalersi della surroga legale, come si evince dalla diffida comunicata a mezzo pec, alla società convenuta, l'...

Data_2 (doc. 9 fascicolo parte attrice). Non vi sono pertanto dubbi sull'azione esercitata dall'attrice, né vi sono contestazioni, da parte della convenuta, in ordine ai presupposti della surrogazione, quanto alla nullità del contratto, l'inesistenza del rischio o carenza di interesse (C. Civ. n. 6315/2019).

3. Ciò posto, ai fini della surroga, la questione controversa involge la determinazione della quota di responsabilità ascrivibile alla società convenuta, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., e in proporzione alla quale parte attrice richiede il rimborso di quanto versato a titolo indennitario all'erede della defunta **Parte_2**. Addebito di responsabilità che viene fermamente respinto dalla società convenuta, sulla scorta della ritenuta responsabilità esclusiva del conducente e proprietario del veicolo, **Per_1** [...] che avrebbe causato l'incidente a causa di un improvviso colpo di sonno, costituente pertanto caso fortuito, tale da escludere la responsabilità del custode, ai sensi della richiamata norma dell'art. 2051 c.c.

3.1. Occorre sul punto rilevare che l'art. 2051 c.c. delinea una ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che non vi sono spazi per la valutazione di profili di colpa del custode, che sarà chiamato a rispondere del danno provocato dalla cosa in custodia, per effetto della sussistenza del solo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, qualora non dimostri la sussistenza di un caso fortuito idoneo a recidere tale nesso eziologico. Il danneggiato sarà pertanto tenuto a provare il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento (C. Civ. 10860/2012), dimostrando che la cosa è stata condizione necessaria e sufficiente perché l'evento dannoso si verificasse e ciò a prescindere dalla pericolosità o meno della cosa ovvero dalle caratteristiche intrinseche della stessa (C. Civ. 9640/2018); in tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il danneggiato ha l'onere di provare “...ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (C. Civ. 2660/2013), oltre che l'evento lesivo, il rapporto di custodia tra la cosa e il custode e il danno conseguenza subito.

3.2. Ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul custode la prova del caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che può essere ravvisato, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in un

utilizzo della cosa assolutamente abnorme da parte del danneggiato; in tal senso si è espressa di recente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“in tema di responsabilità per danni causati da cose in custodia la adozione di particolari cautele da parte del danneggiato può assumere efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso fino a escludere la responsabilità del custode, interrompendo il nesso di derivazione causale, là dove assuma efficienza causale autonoma. Il che implica evidentemente che l’evento dannoso possa trovare causa o concausa nel comportamento della vittima, ma affinché quest’ultimo assuma efficienza causale autonoma ed esclusiva deve essere qualificabile come abnorme, cioè estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.. La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene a essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio a impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l’obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell’adempimento dell’obbligo stesso”* (C. Civ. 9693/2020).

3.3. La presunzione *iuris tantum* di responsabilità in capo al custode può pertanto essere superata soltanto fornendo la prova del caso fortuito, quale elemento interruttivo del nesso eziologico tra obbligo di custodia e danno. Ciò si spiega sia in ragione degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali il custode è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova: *“la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (C. Civ. n. 15761/2016).

4. Nel caso di specie è indubbio che la morte della trasportata **Parte_2** sia stata provocata, sotto il profilo fattuale e materiale, dal violento urto del veicolo contro il guard-rail. In conformità alle richiamate coordinate giurisprudenziali, nessun rilievo può assumere il profilo della *colpa* del custode, dovendosi peraltro osservare che, come già innanzi rilevato, si prescinde altresì dalla intrinseca pericolosità della cosa in custodia, rilevanti al più, in punto di dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi del paradigma di responsabilità ex art. 2043 c.c., che pertanto indurrebbe ad escludere la colpa del danneggiante ai sensi di tale norma. E tanto anche con riferimento alle conclusioni della perizia del consulente nominato dal Pubblico Ministero, nell’ambito del procedimento penale a carico del **Per_1** in forza delle quali, peraltro, alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla convenuta, quanto alla installazione di barriere conformi alla normativa all’epoca vigente. Ciò in quanto, il consulente incaricato dal Pubblico Ministero aveva espressamente concluso che *“...dai documenti analizzati risulta*

che la suddetta barriera era stata collaudata nel Data_3 , ovvero precedentemente al periodo in cui sono state approvate le norme UNI relative alle barriere autostradali ... secondo quanto previsto dai vari decreti che si sono, via via, succeduti, il suddetto guard-rail, pur non essendo del tipo omologato, può, ancora, essere mantenuto in funzione ... non c'è obbligo di sostituzione si può fare ma non vi è obbligo...”.

4.1. Nondimeno, parte convenuta invoca il caso fortuito, costituito dal colpo di sonno del conducente, al fine di escludere l'addebito di responsabilità. Sotto tale profilo, si deve in primo luogo evidenziare che, se da un lato non si dubita che l'evento morte sia stato determinato materialmente dal violento impatto dell'autoveicolo contro la barriera è altrettanto vero che tale devastante impatto non si sarebbe verificato se il Per_1 avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole di prudenza. Risulta difatti, come dichiarato dallo stesso ai verbalizzanti intervenuti sul posto, che il conducente avesse accusato un colpo di sonno durante la guida, peraltro a velocità piuttosto sostenuta, dallo stesso indicata in 110 Km/h, e dal perito nominato dal Pubblico Ministero, stimata tra i 90 e i 100 km/h. Rilievo avvalorato dalla circostanza che sul luogo i verbalizzanti non avevano rinvenuto alcuna traccia di frenata.

4.2. Tale circostanza costituisce pertanto un evento del tutto al di fuori della sfera di controllo del custode, come già innanzi si è rilevato e tenuto conto che, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità, peraltro in caso analogo, aveva affermato che *“... la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2, sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, quale causa autonoma sopravvenuta, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un oggettivo criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”* (C. Civ. n. 20512/2023).

4.3. Nel caso di specie, occorre pertanto tener conto di tutti gli elementi in concreto desumibili, quanto allo stato dei luoghi e alle circostanze obiettivamente valutabili: dalla perizia resa nell'ambito del procedimento penale risulta che, nelle descritte circostanze di tempo, il conducente stava procedendo lungo il tratto dell' Indirizzo_1 Lg_3 Lg_2 caratterizzato dalla presenza di un cantiere, con chiusura della corsia di destra e conseguentemente con marcia dei veicoli sulla corsia di sorpasso. Al termine del cantiere, il conducente, secondo gli accertamenti peritali, era rientrato nella corsia di destra e, verosimilmente per un colpo di sonno, aveva continuato la deviazione a destra, impattando violentemente contro il guard-rail presente a protezione del viadotto che, a causa dell'energia cinetica posseduta, in ragione della velocità stimata in circa 90-100 km/h, aveva deformato il nastro superiore della barriera che era conseguentemente

penetrato nell'abitacolo, provocando l'evento mortale. Il perito incaricato aveva tuttavia escluso che all'epoca dei fatti vi fosse obbligo di adeguamento da parte del gestore autostradale alle nuove direttive del 2004 in materia di barriere omologate, come già innanzi rilevato.

4.4. In definitiva, l'uscita del veicolo dalla carreggiata, verosimilmente per un colpo di sonno – per quanto emergente dai riscontri della documentazione versata in atti, come innanzi valorizzati – e l'impossibilità di effettuare una manovra di emergenza, come attestato dai verbalizzanti, che non hanno rinvenuto tracce di frenata sul luogo del sinistro, in ragione dello stato di incoscienza del conducente, il conseguente violentissimo impatto contro il guard-rail, in ragione della velocità che, pur adeguata allo stato dei luoghi – trattandosi di marcia in autostrada – ha determinato, in concreto, il conseguente devastante impatto, in ragione dell'energia cinetica posseduta dal veicolo in quel momento, in uno con la riscontrata non obbligatorietà dell'adattamento delle barriere alle norme tecniche allora in vigore, induce a concludere per la sussistenza di un caso fortuito, imprevedibile ed inevitabile da parte del custode, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale. Tanto in ragione della accertata violazione delle normali regole di prudenza della circolazione stradale da parte del conducente del veicolo – che in presenza di sintomi di un colpo di sonno, avrebbe dovuto arrestare la marcia e provvedere ad un adeguato ristoro – che integra sostanzialmente, in termini di caso fortuito, un evento del tutto anomalo e imprevedibile, avendo lo stesso adottato le necessarie cautele volte ad evitare l'evento e non risultando che il colpo di sonno fosse ascrivibile ad uno stato patologico manifestatosi in modo del tutto repentino, improvviso e senza sintomi premonitori. Avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto fin qui valorizzate, la domanda attorea deve pertanto essere rigettata.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia, considerata la complessiva attività svolta e le questioni affrontate. Per l'effetto, la società attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

PQM

Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:

rigetta integralmente le domande dell'attrice;

condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Cuneo, Data_4

Il Giudice
Dott. Ruggiero Berardi